

**Osservazioni al
Disegno di Legge regionale 5 maggio 2020 n. 95
“Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare
l'emergenza da Covid-19”**

12.5.2020

Con questo documento le seguenti organizzazioni:

Coordinamento comitati piemontesi del Forum Salviamo il Paesaggio

Canale Ecologia

ComuneRoero

Osservatorio per la tutela del Paesaggio di Langhe e Roero

desiderano trasmettere a tutte e tutti i componenti del Consiglio Regionale alcuni spunti di analisi e puntuali osservazioni tecniche che ci auguriamo possano essere di aiuto per assumere decisioni urgenti in merito al disegno di legge regionale n. 95 del 5 maggio 2020 rubricata “*Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19*”.

PREMESSA:

Comprendiamo la volontà dell'amministrazione regionale di intervenire in un momento molto delicato per l'economia in conseguenza al “lockdown” causato dall'epidemia da Coronavirus e condividiamo la stimolazione a una ripresa che si preannuncia parecchio difficoltosa per molti settori, tra i quali quello del comparto edile.

Comprendiamo anche il carattere di urgenza che le disposizioni di questo D.d.L. intendono assumere per indirizzare le imprese verso l'uscita da una situazione di emergenza che però, a nostro avviso, non può e non deve trascendere da una visione di medio e lungo periodo per scongiurare che un “lenitivo” per l'oggi si tramuti in un ostacolo per il futuro prossimo e per le generazioni che ci seguiranno.

Siamo convinti che l'emergenza pandemica debba farci riflettere sulla necessità di riavvicinare il mondo naturale al quotidiano persistere della razza umana su un pianeta che mostra i suoi limiti di sostenibilità e non ripetere errori già - purtroppo - sperimentati e patiti; per questo avremmo preferito che il D.d.L. proposto dalla Regione fosse sottoposto alla discussione e alle osservazioni di tutte le forze sociali ed economiche (c.d. “consultazioni”) affinché il prodotto normativo finale rappresentasse la volontà condivisa di tutta la società piemontese.

Poichè questa elementare fase di processo della democrazia partecipativa ci è stata negata, vogliamo comunque sottoporre all'Istituzione regionale alcuni spunti legati alle nostre specifiche competenze

per mettere in luce criticità insite nel D.d.L. in materia di governo del territorio, in particolare suggerendo diversi elementi normativi che necessitano di opportune valutazioni in quanto - benché dichiarati essenziali per una massima semplificazione e accelerazione dell'iter dei procedimenti amministrativi e la riduzione di oneri e adempimenti in materia di urbanistica, edilizia e di paesaggio - intervengono su vigenti norme in maniera dirimente, col rischio di creare danni più gravi delle opportunità invece sperate.

Ricordiamo, inoltre, che ogni forma di "semplificazione" andrebbe vincolata al totale arresto del consumo di suolo, per il quale è in discussione al Senato, commissioni congiunte Ambiente e Agricoltura, un D.d.L. specifico (AS 164) e che riteniamo dovrebbe prevedere anche una specifica proposta di legge regionale che affronti in modo concreto la problematica del consumo di suolo e la riduzione delle attuali previsioni sovradimensionate dei P.R.G. vigenti.

Muoviamo, inoltre, particolari critiche rispetto alla decisione di approvare un ennesimo intervento normativo a carattere derogatorio emergenziale anziché a carattere generale (prassi purtroppo già perseguita recentemente con la proposta di Legge regionale 19 dicembre 2019 n. 70 "Norme di semplificazione in materia urbanistica e modifiche alla L.R. 4/10/2018 n. 16, alla L.R. 5/12/1977 n. 56 e alla L.R. 8/7/1999 n. 19", con articolazioni che in molti punti ci paiono illegittime, incostituzionali, non applicabili per un periodo transitorio e decisamente avulse dal contesto di emergenza sanitaria e, dunque, da sottoporre ad analisi e valutazioni approfondite e allargate.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 11 (Bonus una tantum a fondo perduto)

Nei confronti di ciascuno dei soggetti compresi tra le categorie beneficiarie del bonus a fondo perduto, riteniamo dovrebbero essere previste alcune preventive verifiche per valutare se gli stessi risultino avere presentato denuncia dei redditi nel 2018 oppure abbiano prodotto un reddito minimo (es. 20.000€/anno), al fine di evitare di finanziare aziende non correttamente operative e sottoporle a verifica dei contributi versati ai relativi lavoratori occupati, il tutto anche in forma di autodichiarazione.

Art. 12 (Bonus una tantum a fondo perduto a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva)

Idem come per art. 11.

Titolo II - Misure finanziarie

Art. 13 (Rilancio degli investimenti in edilizia)

Comma 1 - In primo luogo invitiamo a sottoporre a verifica l'ammissibilità degli "aiuti a fondo perduto" rispetto alla "disciplina degli aiuti di Stato di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea"; il riferimento all'art. 16 del D.P.R. 380/2001, riteniamo porti a considerare, oltre agli oneri di urbanizzazione, anche il costo di costruzione e il contributo straordinario legato ai singoli

interventi edilizi, con una "copertura" finanziaria prevista di 50 milioni di euro per il periodo giugno 2020 al maggio 2021 che ci pare poco attendibile.

La locuzione "... a favore dei Comuni a copertura totale o parziale degli oneri di cui ...", va meglio esplicitata per evitare che i Comuni non abbiano a patire problemi di bilancio derivanti da "mancate coperture" e sarebbe utile che fosse la stessa Regione a versare direttamente nelle casse dei Comuni la quota di oneri (comunicata dagli stessi Comuni), preventivamente al rilascio del titolo abilitativo (o della sua operatività); in alternativa si potrebbe prevedere che la Regione "rimborsi" direttamente il privato o l'impresa ma con clausole ben definite per evitare incertezze nella copertura del fondo regionale per chi ne fa richiesta.

Comma 2 - Non si comprende il richiamo normativo all'art. 1, comma 460 della L. 232/2016, come integrato dall'art. 1 bis del D.L. 148/2017 convertito in L. 172/2017 (*), in quanto le disposizioni citate riguardano la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i. a cui tutti i Comuni debbono fare riferimento, invece il comma e l'articolo trattano lo "stanziamento regionale".

(*) "A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche."

Comma 3 - La delega alla Giunta regionale riteniamo debba prevedere alcune precise delimitazioni e suggeriamo venga indicata l'esclusività per "interventi che non consumino nuovo suolo libero permeabile", quindi solo per interventi che "ristrutturano e costruiscono/ricostruiscono sul costruito"; inoltre riteniamo non sia possibile coprire per intero tutto "l'intervento oneroso" (oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e contributo straordinario qualora dovuto) e bisognerebbe pertanto prevedere una percentuale massima, la restante quota rimarrebbe in capo al privato o all'impresa.

Art. 14 (Sostegno alle emittenti radiotelevisive e testate on line locali)

Riteniamo che il sostegno previsto debba indicare in modo più definito i soggetti finanziabili per evitare eccessiva discrezionalità nella scelta.

Art. 20 (Misure per incentivi in favore del personale del Servizio sanitario regionale e interventi in materia sanitaria)

Questa possibilità, andrebbe esteso anche al personale delle R.S.A.

Titolo III - Sburocratizzazione e semplificazione

Capo I - Disposizioni in materia di lavori pubblici, demanio idrico e uso delle acque pubbliche

Art. 26 (Deroghe all'articolo 11 della L.R. 18/1984)

Con questa proposta l'impresa incassa il 90% del dovuto al completamento del 50% dell'opera: riteniamo più valido mantenere il meccanismo attuale (30% all'aggiudicazione + 30% ad avanzamento lavori, 30% a fine lavori + 10% al collaudo). Non ci pare soluzione concreta per sburocratizzare e accelerare: per agevolare le imprese occorre semmai assicurare loro il pagamento delle fatture a 30 gg introducendo un meccanismo di penalizzazione per i Comuni inadempienti.

Art. 27 (Misure di semplificazione per l'erogazione dei contributi ai sensi della L.R. 18/1984)

Comma 1 - Si ritiene che la presentazione di una semplice autocertificazione non possa essere lo strumento utilizzabile per il pagamento automatico del 90% di un'opera.

Art. 28 (Disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori e servizi)

Comma 1 - Si premette che "l'emergenza sanitaria" individuata dalla richiamata "Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020, ha come termine la data del 31/7/2020 (sei mesi dalla data del provvedimento), invece l'indicata data del 31/12/2020 si ritiene dovrebbe derivare da uno specifico "provvedimento di natura sanitaria" statale o regionale, di cui al momento non si è a conoscenza. Andando nello specifico, si ritiene che detta disposizione inerente l'invito alle procedure negoziate indette dalle stazioni appaltanti del territorio, a quelle aventi sede legale e operativa in Piemonte", sia palesemente in contrasto e contraria a tutti i "principi di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento degli operatori economici", introdotti dalla legislazione statale (art. 30 Codice dei contratti pubblici) e comunitaria, è pertanto da ritenersi incostituzionale, la stessa qualora applicata dalle stazioni appaltanti avrebbe un forte (quasi certo) rischio di ricorso su tutti gli appalti pubblici di lavori e servizi; peraltro la motivazione addotta "... al fine di evitare spostamenti interregionali che potrebbero alimentare il rischio di ulteriore contagio ..." sembra priva di fondamento normativo, in quanto al momento non vi è alcuna preclusione per le imprese ad effettuare spostamenti tra Regioni diverse.

Comma 2 - Il riconoscimento da parte delle stazioni appaltanti di una ulteriore anticipazione fino al 20%, che significherebbe versare ad un operatore economico il 40% dell'importo contrattuale dovuto sui lavori appena iniziati o ancora da realizzare, questo oltre a ritenersi pericoloso per le stesse stazioni appaltanti, si ritiene non conforme al disposto di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, ben diversa è la possibilità di riconoscere stati di avanzamento lavori (effettivamente realizzati) anche prima di aver raggiunto gli importi contrattualmente previsti.

Capo II - Disposizioni in materia di turismo e commercio

Art. 37 (Disposizioni in materia di autorizzazioni commerciali)

Comma 1 - Pur condividendo le problematiche gravi causate dall'emergenza pandemica alle attività commerciali di vicinato, riteniamo che la sospensione fino al 31/1/2021 della presentazione delle domande per il rilascio di autorizzazioni per nuova apertura, trasferimento, ampliamento di superficie e variazioni di tipologia distributiva delle medie e grandi strutture commerciali, sia palesemente in contrasto e contraria ai principi di concorrenza introdotti dalla legislazione regionale, statale e comunitaria e pertanto da ritenersi incostituzionale.

Qualora legittima, suggeriamo di perseguire la possibilità di introdurre una sorta di "moratoria" per le grandi strutture commerciali per incentivare i piccoli negozi di prossimità. Ricordiamo che per "medie strutture commerciali" ci si riferisce a superficie di vendita compresa tra i 151 mq ed i 1.500

mq per i Comuni con meno di 10.000 abitanti e tra i 251 mq ed i 2.500 mq per i Comuni con oltre i 10.000 abitanti.

Comma 2 - Idem per la sospensione fino al 31/1/2021 dei procedimenti in corso per il rilascio di autorizzazioni per nuova apertura, trasferimento, ampliamento di superficie e variazioni di tipologia distributiva delle medie e grandi strutture commerciali; in questo caso lo stesso “blocco” metterebbe anche a rischio le previsioni di bilancio dei Comuni, in quanto l’autorizzazione commerciale è un “endo-procedimento” necessario ed indispensabile al rilascio del titolo abilitativo edilizio (se si sospende l’autorizzazione commerciale, si blocca l’iter per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e quindi anche l’incasso preventivato dei relativi oneri di costruzione).

Art. 38 (Deroghe alla tassa spazi e occupazione aree pubbliche per i titolari di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande)

Commi 2 e 3 - Condividiamo lo spirito di questa disposizione, per un rispetto delle misure/norme di sicurezza connesse all’emergenza relativamente alle occupazioni di suolo pubblico per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, riteniamo però che lo strumento della semplice “comunicazione” (ancorché asseverata) non risulti idoneo nè ammesso dalle vigenti disposizioni; inoltre risulta essere assolutamente insufficiente il termine di 5 giorni per la richiesta delle eventuali integrazioni, si ritiene pertanto che per le citate necessità di ampliamento dell’occupazione del suolo pubblico, debba essere perlomeno depositata una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i.

Comma 5 - Per uniformità e semplificazione procedimentale, si ritiene che debba essere la Regione a definire una “modulistica unificata”, al fine di evitare “errate e/o fantasiose” modulistiche.

Titolo IV - Disposizioni in materia di governo del territorio

Capo I - Disposizioni generali

Art. 42 (Finalità)

Comma 1 - Poichè tra le finalità individuate dalla presente legge, a seguito dell’emergenza epidemiologica, vi sono “... la rigenerazione e l’efficientamento del patrimonio edilizio esistente e l’attività delle imprese operanti nel settore edilizio ...”, riteniamo che la presente legge debba essere rivolta esclusivamente agli interventi sull’esistente patrimonio edilizio, e non debba prevedere e/o incentivare nuovo consumo di suolo libero permeabile.

Capo II - Misure urgenti e temporanee di semplificazione in materia urbanistica e per il rilancio dell’edilizia

Art. 43 (Ambito temporale di applicazione e disposizione transitoria)

Comma 1 - Viene previsto che le disposizioni del presente Capo II (artt. dal 43 al 57) si applichino indistintamente dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31/1/2022, in merito, come si osserverà più avanti, per alcuni articoli non ha senso o non è pertinente una disposizione straordinaria per questo periodo temporale, o meglio alcuni articoli non hanno nulla a che fare con la “straordinarietà” dell’emergenza in questione, ma siano esclusivamente disposizioni che debbano

essere valutate e discusse in specifici provvedimenti settoriali e assolutamente non di tipo straordinario/emergenziale come questo.

Art. 44 (Semplificazione della documentazione progettuale della proposta tecnica del progetto preliminare per le varianti strutturali)

Riteniamo che questo articolo risulti palesemente inapplicabile per un periodo transitorio così limitato e ribadiamo la totale estraneità alla “straordinarietà” dell'emergenza in questione, che imporrebbe una valutazione e discussione all'interno di uno specifico provvedimento settoriale e assolutamente non di tipo straordinario/emergenziale.

Comma 1 - Ribadiamo l'insensatezza della previsione di una “semplificazione documentale transitoria” per i complessi procedimenti inerenti le varianti strutturali ai vigenti P.R.G., nel merito si rileva che verrebbe “ridotta” di contenuti proprio la “relazione illustrativa” che nella proposta tecnica del progetto preliminare riveste un carattere fondamentale per l'interpretazione strutturale del territorio e delle previsioni/modifiche che si vogliono apportare; pertanto si ritiene che relativamente alla “relazione illustrativa” debbano essere mantenuti i contenuti di cui alla lettera a), comma 3 bis), dell'art. 14 della L.R. 56/1977 e s.m.i., come esplicitati alla lettera a), numero 1), comma 1 dello stesso art. 14.

Comma 2 - Nel contempo riteniamo debba essere lasciata facoltà alle Amministrazioni comunali (o associate), di optare per una relazione più o meno completa, in riferimento a questa tipologia di procedimenti.

Art. 45 (Riduzione dei termini della seconda conferenza di copianificazione e valutazione)

Riteniamo che questo articolo risulti palesemente inapplicabile per un periodo transitorio così limitato e ribadiamo la totale estraneità alla “straordinarietà” dell'emergenza in questione, che imporrebbe una valutazione e discussione all'interno di uno specifico provvedimento settoriale e assolutamente non di tipo straordinario/emergenziale.

Comma 1 - Oltre a ribadire che non ha senso prevedere una “riduzione transitoria delle tempistiche” per i complessi procedimenti inerenti le varianti generali e strutturali ai vigenti P.R.G., nel merito rileviamo che i termini per la conclusione delle conferenze di copianificazione e valutazione, in procedimenti di questa portata, sono meramente “ordinatori” e non “perentori”, inoltre la riduzione di 30 giorni (da 120 a 90 giorni) dei termini per la conclusione della seconda conferenza di copianificazione e valutazione (peraltro sulla proposta tecnica del progetto definitivo), possa essere problematica, in particolare per le varianti generali che solitamente sono più complesse e necessitano di svariate valutazioni, approfondimenti e confronti; pertanto si richiede lo stralcio della previsione della riduzione delle citate tempistiche, perlomeno per le varianti generali.

Stesse considerazioni si possono fare anche per la riduzione di 30 giorni (da 60 a 30 giorni) della eventuale proroga per la seconda conferenza di copianificazione e valutazione.

Comma 2 - Medesime considerazioni si possono fare anche per la riduzione di cui allo specifico Regolamento regionale.

Art. 46 (Estensione delle varianti parziali)

Anche qui si premette che detto articolo è palesemente inapplicabile per un periodo transitorio così limitato e nulla ha a che fare con la “straordinarietà” dell'emergenza in questione, lo stesso

dovrebbe essere eventualmente valutato e discusso in uno specifico provvedimento settoriale e assolutamente non di tipo straordinario/emergenziale.

Comma 1 - Oltre a ribadirsi che non ha senso prevedere una “disposizione transitoria” del genere per le varianti parziali ai vigenti P.R.G., nel merito non si condivide assolutamente la possibilità dell’ulteriore incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità previsti dai P.R.G. vigenti, in quanto questo comporterebbe sicuramente l’ulteriore consumo di suolo agricolo o permeabile, oltre alle grandi quantità già “prenotate” in pancia agli stessi strumenti urbanistici generali, il tutto sempre senza prendere in considerazione l’immenso esistente patrimonio immobiliare produttivo dismesso e abbandonato.

Comma 2 - Oltre a quanto sopra, si vorrebbe dare anche data la possibilità, per il tramite di varianti parziali ai P.R.G., di prevedere ampliamenti non interni e non contigui ai centri/nuclei abitati, interventi che oggi sono possibili solo con variante strutturale ai P.R.G., in quanto particolarmente delicata oltreché sotto il profilo del nuovo consumo del suolo, anche dell’ulteriore ampliamento della “polverizzazione” degli insediamenti.

Art. 47 (Estensione delle modifiche che non costituiscono variante)

Pur condividendo lo spirito di questo articolo, riteniamo che si tratti di una disposizione di scarso significato da applicare per un periodo transitorio così limitato, la stessa dovrebbe essere eventualmente valutata e discussa in uno specifico provvedimento settoriale e assolutamente non di tipo straordinario/emergenziale.

Comma 1 - Relativamente alla nuova disposizione con cui si vuole introdurre tra le “modificazioni non costituenti variante del P.R.G.”, la possibilità di assoggettare a permesso di costruire convenzionato ambiti ora individuati a strumento urbanistico esecutivo di limitate dimensioni (superficie territoriale minore di 5.000 mq), si ritiene di dover segnalare che ad oggi è vigente in tutto il territorio nazionale e quindi anche nella Regione Piemonte, una disposizione che ha lo stesso scopo ed è direttamente applicabile, quale quella dell’art. 28 bis “Permesso di costruire convenzionato” del D.P.R. 380/2001 (introdotto dalla L. 164/2011) che permette il rilascio di un permesso di costruire convenzionato qualora esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata e questo a prescindere se all’interno della strumentazione normativa regionale esista o meno una fattispecie simile di titolo abilitativo.

Nel merito forse si potrebbe tentare di differenziare la superficie massima territoriale oggetto di questa “semplificazione”, in base all’ampiezza demografica dei Comuni, in quanto solitamente gli strumenti urbanistici del capoluogo torinese o delle principali Città non hanno le dimensioni territoriali di quelli di un “piccolo comune”, per esempio con tre classi fino a 10.000 abitanti, tra i 10.000 ed i 50.000 abitanti ed oltre i 50.000 abitanti; escludendo nel contempo però detta possibilità per gli ambiti ricadenti in aree tutelate o vincolate dal punto di vista storico, artistico, paesaggistico o ambientale.

Art. 48 (Agevolazione degli interventi di ristrutturazione negli ambiti di cui all’articolo 24 della L.R. 56/1977)

Anche qui si premette che detto articolo nulla ha a che fare con la “straordinarietà” dell’emergenza in questione, trattasi nella fattispecie di norma “derogatoria” difficilmente accettabile per gli ambiti di insistenza, che al massimo dovrebbe essere eventualmente valutata e discussa in uno specifico provvedimento settoriale e assolutamente non di tipo straordinario/emergenziale.

Commi 1 e 2 - Oltre a ribadirsi che non ha senso prevedere una “disposizione derogatoria” oltreché “transitoria” del genere, non si ritiene assolutamente accettabile la possibilità di ammettere anche la

“modifica della sagoma” per gli interventi di “ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con stessa volumetria”, per gli edifici ed i manufatti (ancorché non soggetti ad uno specifico vincolo ministeriale o ad una puntuale individuazione dal P.R.G.) ricompresi all’interno degli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o paesaggistico, solitamente i centri storici ed i nuclei minori (individuati ai sensi del comma 1, dell’art. 24 della L.R. 56/1977 e s.m.i.); tutto questo sarebbe molto pericoloso perché rischierebbe di “rompere gli equilibri” che si sono stratificati nel tempo con tipologie e fattezze tradizionali.

Solitamente la maggior parte degli edifici tradizionali che caratterizzano e connotano i nostri centri storici sono privi di vincolo ministeriale o di una specifica individuazione del P.R.G., per tale motivo detta disposizione derogatoria si ritiene devastante, estremizzando (ma non troppo), in base a detta nuova norma sarebbe possibile demolire un fabbricato con una volumetria di 2.000 mc e 4 piani, per ricostruirlo a parità di volumetria, ma per esempio con 6 piani (modifica di sagoma), o viceversa e questo come si diceva sarebbe possibile replicarlo per la stragrande maggioranza dell’esistente patrimonio edilizio presente nei centri storici. Qualcuno potrebbe obiettare dicendo che anche i centri storici vi sono svariate “brutture” anni ’50/’60/’70 del secolo scorso che andrebbero demolite e ricostruite, questo è vero, ma allora bisognerebbe andare a lavorare sull’individuazione di detti immobili, al fine di permettere delle “demolizioni e ricostruzioni selettive e guidate”, senza prevedere una disposizione derogatoria così estesa e generalizzata.

Art. 49 (Adeguamento alla norma nazionale degli interventi in fascia di rispetto cimiteriale)

Pur condividendo lo spirito di detto articolo, si ritiene che si tratti di una disposizione che avrebbe poco senso applicare per un periodo transitorio così limitato.

Comma 1 - Relativamente alla nuova disposizione con cui si vuole inserire all’interno della disposizione regionale anche i cambi di destinazione d’uso per gli edifici esistenti, si rileva che ancorché non esplicitamente riportato, l’attuale formulazione del comma 6 quater, art. 27 della L.R. 56/1977 e s.m.i. già ammette automaticamente il mutamento di destinazione d’uso, in quanto lo stesso è ricompreso all’interno dei più generici ed inclusivi interventi di “restauro e risanamento conservativo” e di “ristrutturazione edilizia” di cui alle lettere c) e d), comma 3 dell’art. 13 della L.R. 56/1977 e s.m.i., nonché lettere c) e d), comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Art. 50 (Semplificazione del processo di formazione degli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata)

Anche qui si ritiene che si tratti di una disposizione che avrebbe poco senso applicare per un periodo transitorio così limitato, la stessa dovrebbe essere eventualmente valutata e discussa in uno specifico provvedimento settoriale, non di tipo straordinario/emergenziale.

Comma 1 - Oltre a ribadirsi che avrebbe poco senso prevedere una “disposizione transitoria” del genere per i piani esecutivi convenzionati (P.E.C.), nel merito si ritiene che la riduzione a 60 giorni (ora è di 90) il termine per l’accoglimento o il motivato rigetto degli strumenti urbanistici esecutivi d’iniziativa privata, in realtà solo i P.E.C. perché questo è riferimento alla richiamata disposizione regionale (comma 3 dell’art. 43 della L.R. 56/1977 e s.m.i.), sia di difficile se non impossibile attuazione pratica, in quanto solo la tempistica dell’endo-procedimento per arrivare alla determinazione sull’assoggettabilità o meno al procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) è di 90 giorni, con tempistiche non sempre “comprimibili”, peraltro in svariati Comuni, prima di arrivare all’accoglimento vi è l’obbligo di effettuare alcuni passaggi istituzionali che non sarebbe possibile effettuare in tempi così ristretti.

Art. 51 (Semplificazione degli interventi assoggettati a misure speciali di tutela e valorizzazione)

Anche qui si ritiene che si tratti di una disposizione che avrebbe poco senso applicare per un periodo transitorio così limitato, la stessa dovrebbe essere eventualmente valutata e discussa in uno specifico provvedimento settoriale e assolutamente non di tipo straordinario/emergenziale.

Comma 1 - Oltre a ribadirsi che avrebbe poco senso prevedere una “disposizione transitoria” del genere, per sostituire l’espressione dei pareri di competenza della Commissione regionale per gli insediamenti d’interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, per alcune tipologie di “strumenti” soggetti alle tutele di cui all’art. 24 della L.R. 56/1977 e s.m.i. (piani particolareggiati, piani di recupero, programmi integrati di riqualificazione ed interventi in deroga per riqualificazioni sale cinematografiche), con il parere della Commissione locale del paesaggio, si ritiene che almeno per detti tipologie di strumenti debba mantenersi una valutazione con parametri uniformi a livello sovracomunale visti gli ambiti e l’importanza dei progetti in questione, a meno che l’intento sia quello di eliminare tutte le competenze della Commissione regionale o peggio ancora la stessa Commissione. Nel contempo, con la previsione della riduzione delle tempistiche a 45 giorni, si registrerebbe l’assurdo che la stessa Commissione locale del paesaggio dovrebbe esprimere su pratiche molto più semplici il parere entro 60 giorni (punto 6 D.G.R. 1/12/2008 n. 34-10229) ed invece in base a questa nuova delega su interventi molto più complessi ed importanti il parere dovrebbe essere espresso nei 45 giorni.

Art. 52 (Semplificazione della formazione dei provvedimenti normativi, degli strumenti di pianificazione regionale, provinciale, della città metropolitana, dei piani d’area delle aree protette e dei piani settoriali)

Anche qui si premette che detto articolo nulla ha a che fare con la “straordinarietà” dell’emergenza in questione, trattasi nella fattispecie di norma atta a smantellare l’attuale sistema di “pesi e contrappesi” per disposizioni, provvedimenti ed atti di notevole importanza in materia di “governo del territorio” e di “paesaggio e beni paesaggistici”, al solo fine di non avere “campo libero” a fare cosa si vuole a prescindere dalle conseguenze, detta disposizione al massimo dovrebbe essere valutata e discussa in uno specifico provvedimento settoriale e assolutamente non di tipo straordinario/emergenziale.

Comma 1 - Oltre a ribadirsi che avrebbe poco senso prevedere una “disposizione transitoria” del genere, in sostanza non si condivide assolutamente l’eliminazione/esclusione da tutte le competenze la Commissione tecnica urbanistica su tutta una serie di disposizioni, atti e provvedimenti di importanza strategica nelle materia di competenza (espressione pareri su disegni di legge, regolamenti, programmi, piani, piano paesaggistico regionale, piano territoriale regionale, piano territoriale provinciale, piani territoriale metropolitano, piani strategici, ecc.), che certo non può essere sostituita dal C.A.L. o da “consultazioni politiche” non specialistiche che peraltro questo provvedimento “by-passa” almeno per la fase della consultazione.

Comma 2 - Medesime considerazioni di cui al comma 1 le si possono fare per il presente comma, per cui non si condivide lo “svuotamento” di tutte le competenze della Commissione tecnica urbanistica e della Commissione regionale per gli insediamenti d’interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario (in seduta congiunta), relativamente all’espressione dei pareri su tutta una serie di strumenti di livello regionale, metropolitano e provinciale (piano paesaggistico regionale, piano territoriale regionale, piano territoriale provinciale, piani territoriale metropolitano, piani territoriali operativi, piani d’area dei parchi e delle aree protette, piani di settore, ecc.) che certamente anche in questo caso non può essere sostituita dal C.A.L. o da “consultazioni politiche”

non specialistiche che peraltro questo provvedimento “by-passa” almeno per la fase della consultazione.

Art. 53 (Semplificazione dei processi di riqualificazione e rigenerazione urbana)

Anche qui si ritiene che si tratti di una disposizione che avrebbe poco senso applicare per un periodo transitorio così limitato, la stessa dovrebbe essere eventualmente valutata e discussa in uno specifico provvedimento settoriale, non di tipo straordinario/emergenziale.

Comma 1 - Oltre a ribadirsi che avrebbe poco senso prevedere una “disposizione transitoria” del genere per gli interventi di “ristrutturazione con ampliamento” e di “sostituzione edilizia con ampliamento” di cui alla L.R. 16/2018 e s.m.i., nel merito si ritiene che il “dimezzamento” delle tempistiche (da 120 giorni a 60 giorni) per deliberare l'accoglimento o il motivato rigetto sia di difficile se non impossibile attuazione pratica, in quanto prima di arrivare in Consiglio vi è l'obbligo di effettuare alcuni passaggi istituzionali amministrativi che non sarebbe possibile fare in tempi così ristretti, si ritiene che la tempistica non possa essere inferiore perlomeno ai 90 giorni.

Art. 54 (Definizione della compatibilità e complementarità delle destinazioni d'uso)

Pur condividendo lo spirito di detto articolo e sua urgente necessità di chiarimento, si ritiene che si tratti di una disposizione che avrebbe poco senso applicare per un periodo transitorio così limitato.

Commi 1 e 2 - Relativamente alla nuova disposizione con cui si vuole introdurre la definizione di “destinazioni d'uso compatibili e complementari” in riferimento ai disposti di cui alla L.R. 16/2018 e s.m.i. (fatta salva la possibilità per i Comuni di limitare l'applicazione diretta per i P.R.G.), oltre a non comprendersi il riferimento all'art. 8 della L.R. 19/1999 in merito alla “matrice di compatibilità e complementarità” si ritiene che la citata disposizione/interpretazione debba essere individuata con il presente provvedimento, o in alternativa con uno specifico provvedimento legislativo integrativo della citata L.R. 16/2018 e s.m.i., senza rimandare ad un successivo atto della Giunta regionale.

Art. 55 (Distanze tra fili di fabbricazione)

Pur condividendo lo spirito di detto articolo e sua urgente necessità di chiarimento, si ritiene che si tratti di una disposizione che avrebbe poco senso applicare per un periodo transitorio così limitato.

Comma 1 - Relativamente alla nuova disposizione, con cui si vuole apportare una deroga alla definizione di cui all'art. 30 del Regolamento edilizio tipo regionale (approvato con D.C.R. 28/11/2017 n. 247-45856), inerente il metodo di conteggio delle distanze tra fabbricati (dal metodo “radiale” a quello “ortogonale” come sempre è avvenuto in passato), si ritiene che non possa trattarsi di una “disposizione temporanea in deroga”, ma debba essere introdotta a titolo definitivo, se del caso riaprendo lo specifico “tavolo/gruppo di lavoro istituzionale nazionale” che a suo tempo si è occupato del Regolamento edilizio tipo; questo in quanto con l'Intesa Stato-Regioni-Autonomie locali 20/10/2016 è stata creata una nuova definizione di distanze tra gli edifici, con una metodologia di conteggio (c.d. “distanza radiale”), che non discende da alcuna disposizione di rango statale o da specifiche pronunce giurisprudenziali, detta nuova metodologia si ritiene sia “devastante/dirompente” se applicata all'interno del tessuto urbanizzato/consolidato esistente (entrerà in vigore quando il Comune procederà ad adottare un nuovo P.R.G. o una Variante generale), in quanto impedirà la gran parte degli interventi di ampliamento o sopraelevazione in aree edificate (inibendo peraltro anche gli “accertamenti di conformità” ex 36 D.P.R. 380/2001 e

s.m.i.), con la sola conseguenza di provocare un'ulteriore consumo di suolo per lo "spostamento/orientamento" dell'edificazione sui terreni liberi (ove si hanno sicuramente meno impedimenti al rispetto della c.d. "distanza radiale"). Forse a livello nazionale e regionale all'epoca non si è ben compreso/valutato la portata e le ricadute di una disposizione del genere, in particolare sul tessuto edificato esistente che si è realizzato e poi consolidato negli ultimi 75 anni, prima con l'applicazione dello specifico art. 873 del Codice Civile datato 1942 e poi con l'art. 9 del D.M. 1444/1968, oltretutto con tutta la giurisprudenza che si è formata in questo ampio lasso temporale, in ultimo la Sentenza della Corte di Cassazione 16/4/2019 n. 10580/2019.

Art. 57 (Destinazioni d'uso temporanee)

Anche qui si premette che detto articolo è difficilmente applicabile per un periodo transitorio così limitato e poco ha a che fare con la "straordinarietà" dell'emergenza in questione, lo stesso dovrebbe essere eventualmente valutato e discusso in uno specifico provvedimento settoriale e assolutamente non di tipo straordinario/emergenziale.

Commi 1 al 7 - Oltre a ribadirsi che non ha senso prevedere una "disposizione transitoria" di questa portata, peraltro in "deroga", al fine di attivare processi importanti di recupero, rigenerazione urbana, valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi e per favorire lo sviluppo di attività economiche sociali e culturali, con l'utilizzazione temporanea di immobili o parti di essi (pubblici o privati) per usi diversi da quelli consentiti dal P.R.G., nel merito si rileva che la portata della locuzione "... sviluppo di attività economiche ..." sembrerebbe essere troppo estesa per una disposizione in deroga ancorché temporanea (massimo 5 anni), inoltre non si comprende quale organo istituzionale (presumibilmente il Consiglio comunale) debba definire e valutare le indicate (e generiche) "... iniziative di rilevante interesse pubblico ..."; ancora, se l'intervento, come indicato, non comporta un mutamento di destinazione d'uso, conseguentemente non è soggetto ad alcun versamento del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione), né all'individuazione/verifica dei relativi standard urbanistici necessari, ma visto che trattasi di destinazione in deroga non è dato a comprendersi la necessità o meno del relativo contributo straordinario, come anche per che destinazione debba essere effettuato il versamento I.M.U. Infine si è previsto che nel caso di mutamento di destinazione d'uso senza opere edilizie, non sia necessario alcun titolo abilitativo (a prescindere dalla dimensione dell'edificio), questo oltre ad essere di dubbia ammissibilità, non si comprende come si possano verificare e soddisfare i requisiti igienico sanitari, ambientali e di sicurezza richiamati.

Infine si rileva che in detto articolo quando si parla di uso temporaneo legato ai "privati" vengono citati gli "immobili", invece quando si parla di uso temporaneo legato al "pubblico" vengono citati gli "edifici", la differenza non è di poco conto, in quanto il termine "immobili" è sicuramente più inclusivo/estensivo e ricomprende al suo interno sia gli edifici che i terreni/aree anche libere, diversamente dal termine "edifici" che è più definito.

Capo III - Misure di semplificazione e coordinamento in materia urbanistica e per il rilancio dell'edilizia

Art. 58 (Modifiche all'articolo 17 bis della L.R. 56/1977)

Si premette che detto articolo nulla ha a che fare con la "straordinarietà" dell'emergenza in questione, lo stesso dovrebbe essere eventualmente valutato e discusso in uno specifico provvedimento settoriale e assolutamente non di tipo straordinario/emergenziale.

Comma 1 - Non si ritiene idoneo estendere il campo di applicazione per le varianti semplificate ai vigenti P.R.G., relativamente alla rilocalizzazione di abitati o parte di abitati da trasferire, per il tramite di un semplice provvedimento semplificato (ora è necessaria l'approvazione di una variante strutturale al vigente P.R.G.).

Art. 59 (Modifiche all'articolo 29 della L.R. 56/1977)

Anche qui si premette che detto articolo nulla ha a che fare con la "straordinarietà" dell'emergenza in questione, lo stesso dovrebbe essere eventualmente valutato e discusso in uno specifico provvedimento settoriale e assolutamente non di tipo straordinario/emergenziale.

Comma 1 - Non si ritiene idoneo estendere il campo di applicazione per le varianti semplificate ai vigenti P.R.G., relativamente alla riduzione delle fasce di rispetto di fiumi, torrenti, canali, laghi naturali, laghi artificiali e zone umide, per il tramite di un semplice provvedimento semplificato (ora è necessaria l'approvazione di una variante generale o strutturale al vigente P.R.G.).

Art. 60 (Modifiche all'articolo 30 bis della L.R. 56/1977)

Anche qui si premette che detto articolo nulla ha a che fare con la "straordinarietà" dell'emergenza in questione, lo stesso dovrebbe essere eventualmente valutato e discusso in uno specifico provvedimento settoriale e assolutamente non di tipo straordinario/emergenziale.

Comma 1 - Core già precisato nell'osservazione al precedente art. 58 strettamente connessa con il presente articolo, si ribadisce la non idoneità ad estendere il campo di applicazione per le varianti semplificate ai vigenti P.R.G., relativamente alla rilocalizzazione di abitati o parte di abitati da trasferire, per il tramite di un semplice provvedimento semplificato (ora è necessaria l'approvazione di una variante strutturale al vigente P.R.G.).

Art. 62 (Modifiche alla L.R. 19/1999)

Si premette che detto articolo nulla ha a che fare con la "straordinarietà" dell'emergenza in questione, lo stesso dovrebbe essere eventualmente valutato e discusso in uno specifico provvedimento settoriale e assolutamente non di tipo straordinario/emergenziale.

Art. 6 bis - Pur ribadendo l'inidoneità ad apportare modifiche di questa portata in un provvedimento del genere, nel merito si rileva che la rubrica del proposto nuovo art. 6 bis "Destinazioni d'uso temporanee", di cui alla L.R. 19/1999, nulla ha a che vedere con il suo contenuto, in quanto tratta "tolleranze esecutive e costruttive, oltreché di parziali difformità realizzate nel passato"; lo stesso articolo è composto da 5 commi oggetto delle seguenti osservazioni/considerazioni.

Comma 1 nuovo art. 6 bis - Vengono richiamati gli estremi della disposizione di cui al comma 2 ter) dell'art. 34 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., inerente le violazioni edilizie che non costituiscono parziale difformità del titolo abilitativo, con però un testo con una formulazione diversa e più "estensiva", in particolare è stata aggiunta la locuzione "... e di ogni altro parametro", si ritiene che la citata "differenziazione" debba essere chiarita/esplicitata per evitare fraintendimenti e pericolose interpretazioni, visto che trattasi di materia a "legislazione concorrente" in cui lo Stato detta i principi fondamentali e le Regioni legiferano nel rispetto di detti principi.

Comma 2 nuovo art. 6 bis - Disposizione che si condivide nel suo spirito, anche perché sarebbe un controsenso/assurdo ammettere tra le "tolleranze esecutive" le variazioni di cubatura, superficie coperta, altezze e distacchi comprese nel 2% delle misure progettuali (come previsto al comma 2 ter

del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) e poi andare a sanzionare limitate traslazioni di tramezzature interne e di aperture esterne, oltretutto limitatissime variazioni delle altezze interne; nel contempo si propone di aggiungere/chiarire che costituiscono “tolleranze esecutive”, le “limitate traslazioni di tramezzature interne”, i “minimi spostamenti delle aperture esterne” e le “limitate variazioni delle altezze nette interne”, che si ritiene di esplicitare nel successivo comma, sempre valutando e soppesando molto bene queste “differenziazioni” rispetto al disposto di cui alla legislazione statale.

Comma 3 nuovo art. 6 bis - lettera a) - Si ritiene che “il minore dimensionamento dell’edificio”, debba essere esplicitato/quantificato al fine di darne una lettura univoca e limitata, si propone pertanto di aggiungere in calce al testo (in analogia alla percentuale prevista al comma 2 ter dell’art. 34 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) “... non eccedente il 2 per cento (2%) delle misure progettuali”.

Comma 3 nuovo art. 6 bis - lettera b) - Non è chiaro che cosa si intenda (o si possa intendere) con “elementi architettonici non strutturali”, si riterrebbe più prudente eliminare detta lettera, in quanto potrebbe estendersi in modo poco giustificabile detta fattispecie, in quanto tra detti elementi sono ricompresi per esempio i controsoffitti, le partizioni interne, le vetrate, i parapetti e tutti gli elementi che completano un edificio.

Comma 3 nuovo art. 6 bis - lettere c), d) ed e) - Non del tutto chiare, troppo soggettive e poco quantificabili, si propone la loro sostituzione con delle indicazioni più “parametrizzabili”, del tipo:

- le traslazioni delle tramezzature/partizioni interne o delle aperture interne dell’unità immobiliare non superiori a 15/20 cm., rispetto alla posizione indicata sul progetto, nel rispetto delle eventuali superfici minime di legge;
- gli spostamenti degli elementi delle facciate esterne (aperture, balconi, abbaini, pensiline, rivestimenti, ecc.) non superiori a 15/20 cm. rispetto alla posizione indicata sul progetto o le modifiche della dimensione non superiore a 10 cm., nel rispetto degli eventuali rapporti areo-illuminanti minimi di legge;
- l’aumento dell’altezza interna netta non superiore al 2 per cento con il massimo di 6 cm. e riduzione dell’altezza interna netta non superiore all’1 per cento con il massimo di 3 cm.

Comma 4 nuovo art. 6 bis - Relativamente alla riportata disposizione, tratta quasi integralmente dalla L.R. Emilia-Romagna (L.R. 21/10/2004 n. 23 - art. 19 comma 1 ter così come introdotto e poi modificato dalle specifiche LL.RR. 12/2017 e 24/2017), si ritiene che le “difficoltà parziali realizzate nel passato durante i lavori per l’esecuzione di un titolo abilitativo”, oltre ad essere una locuzione troppo generica ed indefinita nel tempo, non si ritiene legittimo possano essere considerate come delle “tolleranze costruttive”, che verrebbero “regolarizzate in automatico” con una semplice dichiarazione avente il valore di una “sanatoria generalizzata gratuita” (non nelle competenze della Regione in base al principio costituzionale della “legislazione concorrente”), alla sola condizione che si sia stata rilasciata l’abitabilità/agibilità previo sopralluogo, posto che questa dal 1934 (entrata in vigore del R.D. 1265/1934) al 1994 (pre-entrata in vigore del D.P.R. 425/1994) era valevole solo per gli aspetti “igienico-sanitari” e non anche come certificazione della conformità rispetto al progetto approvato, ed anche nel periodo successivo (post D.P.R. 425/1994, passando per le varie versioni del D.P.R. 380/2001 fino ai giorni nostri) una certificazione errata non può certo permettere l’automatica regolarizzazione edilizia di un abuso edilizio/errore esecutivo oltre le normali tolleranze prima individuate. Questo alla luce anche di alcuni principi statuiti da una giurisprudenza ormai consolidata, nella quale si afferma che esula dalla potestà legislativa regionale stabilire ed individuare nuove scelte o tipologie in materia di “sanatoria amministrativa”, che oltre alla procedura di “accertamento di conformità” di cui agli artt. 36 e 37 del Testo Unico per l’edilizia, non sono ammissibili diverse procedure di regolarizzazione edilizia ed ancora che non si riconosce all’abitabilità/agibilità alcuna funzione di titolo abilitativo in sanatoria. Per tali motivi, pur prendendo atto della vigente disposizione presente nella Regione Emilia Romagna che “normativamente” non si può spiegare (se non con presunte “aderenze politiche”) e prendendo atto che invece in altre Regioni (in primis la Toscana) disposizioni simili sono state “folgorate” dalla Corte Costituzionale, si ritiene che detta disposizione sia viziata da gravi e palesi vizi di

incostituzionalità, pertanto se ne richiede la sua eliminazione al fine di non esporre gli operatori (pubblici e privati) ai rischi connessi. A questo si aggiunge che la normativa con la locuzione “parziali difformità” individua specifici interventi che rientrano nelle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 2 bis dell’art. 34 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per i quali è prevista la rimozione o la demolizione e nel caso di accertata impossibilità (per il pregiudizio della parte eseguita in conformità), l’applicazione di una specifica (e molto onerosa) sanzione c.d. “fiscalizzazione”.

Art. 63 (Modifiche alla L.R. 23/2016)

Anche qui si premette che detto articolo nulla ha a che fare con la “straordinarietà” dell’emergenza in questione, lo stesso dovrebbe essere eventualmente valutato e discusso in uno specifico provvedimento settoriale e assolutamente non di tipo straordinario/emergenziale.

Comma 1 - Non si ritiene idoneo estendere il campo di applicazione per le varianti ai vigenti P.R.G. (di cui all’art. 8 della L.R. 23/2016), per le nuove concessioni minerarie inerenti la “ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie di cui alla prima categoria” (***) di cui all’art. 2 del R.D. 29/7/1927 n. 1443 e s.m.i., che non sono oggetto di pianificazione nel Piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.) ed il progetto non è conforme rispetto alle previsioni del vigente P.R.G., in quanto se è vero che il procedimento è in analogia a quello di cui alle attività inerente la “coltivazione dei materiali di seconda categoria” (***) di cui all’art. 2 del R.D. 29/7/1927 n. 1443 e s.m.i., per contro vi è una bella diversità tra la prima e la seconda categoria (di seguito testualmente riportate).

- (**) “Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:
- a) minerali utilizzabili per l’estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
 - b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;
 - c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;
 - d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
 - e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.”

- (***) “Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:
- a) delle torbe;
 - b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
 - c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
 - d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell’art. 1 e non compresi nella prima categoria.”

Art. 64 (Modifiche alla L.R. 16/2018)

Comma 1 - Relativamente alla sostituzione del comma 1 dell’art. 6 della L.R. 16/2018, visto che non è già del tutto comprensibile avere una disposizione per il recupero di sottotetti esistenti, che in realtà possono anche non ancora esistere (come da vigente testo), si ritiene troppo limitato il termine di tre anni dalla sua realizzazione per poter applicare detta disposizione (peraltro equivale al termine temporale di validità di un titolo abilitativo edilizio) e nel contempo si ritiene debba essere individuato un termine certo derivante dalla presentazione di una documentazione probante (che potrebbe essere l’ultimazione lavori), pertanto, si propone di sostituire i termini “trascorsi tre anni dalla realizzazione oppure ...”, con i termini “trascorsi cinque anni dall’ultimazione lavori oppure ...”.

Titolo IV - Altre disposizioni

Art. 65 (Semplificazioni in materia di documentazione antimafia)

Riteniamo inaccettabile prevedere “semplificazioni” delle norme antimafia.

Art. 66 (Documento unico di regolarità contributiva)

Comma 1 - Relativamente alla previsione dell’ulteriore proroga al 31/1/2021 per i documenti che attestano la regolarità contributiva (D.U.R.C.) in scadenza al 15/6/2020, in considerazione dell’emergenza Covid-19, in merito oltre a rilevarsi che “l’emergenza sanitaria” da Covid-19 (individuata dalla “Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020), al momento ha come termine ufficiale la data del 31/7/2020 e che l’indicata data del 31/1/2021 dovrebbe derivare da uno specifico “provvedimento di natura sanitaria” statale o regionale, di cui al momento non si è a conoscenza, nel merito si rilevano notevoli dei dubbi sulla competenza regionale alla proroga della validità dei citati documenti, vedasi nello specifico l’attuale proroga al 15/6/2020 prevista da specifico provvedimento legislativo statale (comma 2 dell’art. 103 del D.L. 17/3/2020 n. 18 convertito in L. 24/4/2020 n. 27).

Per contatti:

Coordinamento comitati piemontesi del Forum Salviamo il Paesaggio: Alessandro Mortarino -3337053420 - alessandro.mortarino@libero.it

ComuneRoero: Cesare Cuniberto - 3355787415 - comuneroero@gmail.com

Osservatorio per la tutela del Paesaggio di Langhe e Roero: Silvio Veglio - 3492531966 - odplangheroero@gmail.com

Canale Ecologia: Giovanni Bosio - 3386786851 - canale.ecologia@gmail.com